

## CONVENZIONE TRA

**LA FEDERAZIONE MEDICO SPORTIVA ITALIANA**, con sede in Roma, Viale Tiziano, n.70 (di seguito indicata "FMSI"), Codice Fiscale 97015300581, in persona del Presidente *pro-tempore* Dott. Maurizio Casasco, domiciliato per la carica presso la sede della FMSI, ed autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Direttivo nr. 127 del 27/09/2013;

**da una parte**

**E**

**LA STRUTTURA IN MEDICINA DELLO SPORT** denominata " \_\_\_\_\_ " (di seguito indicata "SMS"), Codice Fiscale e/o Partita Iva \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, in persona del Legale Rappresentante \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede della SMS, ed autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_;

**dall'altra parte**

### PREMESSO CHE

1. la FMSI è la Federazione della medicina sportiva facente parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
2. la FMSI ha predisposto un documento, denominato "Principi Informatori", che individua la disciplina applicabile ai rapporti convenzionali tra la FMSI e la Struttura di Medicina dello Sport (Allegato A);
3. i "Principi Informatori" sono stati approvati dal Consiglio Direttivo Federale della FMSI, con delibera nr.127 del 27/09/2013;
4. per i propri fini istituzionali la SMS è interessata a svolgere l'attività professionale medica nei confronti di atleti e sportivi, autonomamente e mediante la predisposizione di tutti i mezzi necessari all'esercizio della medesima;
5. la SMS ha presentato domanda di convenzionamento al Comitato / Delegazione Regionale della FMSI del/la \_\_\_\_\_, conforme a quella di cui all'allegato C, corredata dalle prescritte dichiarazioni e attestazioni del Rappresentante Legale e del Direttore Sanitario e Scientifico della Struttura (Allegato D);
6. la SMS si propone di svolgere attività compatibili con i fini istituzionali della FMSI;
7. la SMS risulta in possesso di tutti i requisiti prescritti per la instaurazione del presente rapporto convenzionale.

**TUTTO CIO' PREMESSO  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **ART. 1 - Individuazione delle parti e valore delle premesse.**

L'individuazione delle parti, le premesse e gli atti richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **ART. 2 - Oggetto.**

La FMSI e la SMS instaurano un rapporto al fine di promuovere l'attività di Medicina dello Sport, di educare i cittadini alla salute, ai corretti stili di vita e favorire coloro che praticano, ovvero intendono praticare, un'attività sportivo - agonistica o ludico - motoria.

La SMS si impegna, per i fini della presente Convenzione, ad eseguire le prestazioni che potranno consistere:

- nella prescrizione dell'esercizio fisico anche per fini preventivi e terapeutici, in qualità di specifica struttura competente;
- nella partecipazione a ricerche epidemiologiche promosse dalla FMSI in materia;
- nell'assistenza agli atleti delle squadre nazionali o società sportive, per ogni esigenza di carattere medico e funzionale;
- nella prevenzione degli infortuni e dell'*over-training*, nonché nella valutazione degli effetti dell'allenamento.

La SMS si impegna ad accettare e rispettare quanto previsto dalla presente Convenzione, dai "Principi Informatori", ed in particolare dagli artt. 2, 5, 5 *bis*, 9, 11 e 12 dei Principi medesimi.

La SMS si obbliga ad utilizzare le specifiche "Linee Guida" applicate alla Medicina dello Sport dalla FMSI.

#### **ART. 3 - Durata.**

La Convenzione ha durata coincidente con il quadriennio olimpico in corso, decorrente dalla data di sottoscrizione della stessa; non si rinnova automaticamente ma solo previo accordo scritto tra le parti.

In relazione alle procedure di rinnovo degli Organi Federali alla scadenza del quadriennio, è facoltà della FMSI concedere un'eventuale e limitata proroga del termine di scadenza del presente accordo al fine di consentire l'ultimazione delle attività in corso.

#### **ART. 4 - Modalità di attuazione.**

La SMS si impegna a garantire le migliori condizioni per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione.

La SMS si impegna ad eseguire in via autonoma le attività di cui all'art 2 della presente Convenzione, nel rispetto dello Statuto della FMSI.

La SMS si obbliga a fornire i nominativi del personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto ed il loro aggiornamento, mediante l'invio di una comunicazione sottoscritta dal Legale Rappresentante.

Le parti convengono che la SMS garantisce che il personale medesimo si uniformerà alle disposizioni della Convenzione.

In costanza del rispetto degli impegni assunti, la SMS ha diritto di fregiarsi della dicitura: ***“Convenzionato/a con la FMSI Aut. n° \_\_\_”***.

L'utilizzazione del logo, del marchio e dei simboli identificativi la FMSI è subordinata, inderogabilmente, alla concessione di una specifica autorizzazione, successiva alla sottoscrizione del presente atto, in conformità di quanto previsto dal relativo disciplinare approvato dal Consiglio Direttivo della FMSI.

Lo status di soggetto “Convenzionato con la FMSI” non abilita all'uso del logo, del marchio, del nome e dei simboli identificativi del CONI e del CONI Servizi S.p.A., che è strettamente riservato e concesso dai rispettivi Enti Titolari.

#### **ART. 5 - Coperture assicurative.**

Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula della Convenzione la Struttura dovrà stipulare una polizza assicurativa, per un importo di almeno 3.000.000,00 Euro, che tenga indenne la FMSI da tutti i rischi derivanti dall'esercizio delle attività medico – sportive eseguite presso la SMS. Nel medesimo termine, inoltre, la Struttura provvederà ad inviare una copia del predetto contratto alla FMSI.

La SMS garantisce la copertura assicurativa del proprio personale che, in virtù della Convenzione, si trovi a svolgere una delle attività oggetto della stessa.

La durata del rapporto assicurativo dovrà coincidere, quantomeno, con quella della Convenzione.

La SMS si impegna ad integrare la copertura assicurativa, di cui ai precedenti commi, con quelle ulteriori, che si rendano eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno realizzate.

#### **ART. 6 - Responsabilità e rischi.**

La SMS terrà indenne e sollevata la FMSI da qualsiasi controversia, conseguenti oneri, responsabilità e danni che, a qualunque titolo, possano derivare dall'esecuzione delle attività previste nella presente Convenzione, salvo il caso di esercizio cogestito o delegato di funzioni proprie della FMSI medesima.

#### **ART. 7 - Verifiche e controlli**

La FMSI si riserva di verificare in ogni momento l'attività, l'organizzazione, la logistica e la dotazione della SMS.

Allo scadere del primo trimestre di ogni anno solare, il Direttore Sanitario trasmetterà al Consiglio Direttivo della FMSI una relazione dettagliata che illustri:

- le attività svolte nell'anno precedente, evidenziandone gli aspetti scientifici e sanitari;
- i dati emersi nello svolgimento delle ricerche epidemiologiche;
- il numero di prestazioni, oggetto della Convenzione, rese dal personale medico;
- le eventuali modificazioni intervenute nella struttura e nelle risorse umane impegnate.

La predetta documentazione sarà utilizzata, esclusivamente, per verificare la persistenza e la qualità dei requisiti soggettivi necessari per l'esercizio dell'attività professionale medico sportiva.

#### **ART. 8 - Risoluzione.**

L'inosservanza da parte della SMS di quanto costituisce oggetto della presente Convenzione ovvero l'accertamento, da parte della FMSI, di eventuali abusi comporta la risoluzione di diritto della stessa.

Gli articoli della Convenzione, nonché le disposizioni legislative o regolamentari che integrano il contenuto del presente contratto, hanno carattere essenziale e la loro violazione, previa contestazione, darà luogo a risoluzione di diritto del rapporto.

Qualora la SMS si trovi nell'impossibilità di eseguire le attività oggetto della presente Convenzione, dovrà dare tempestiva comunicazione scritta da notificare con raccomandata con avviso di ricevimento (A/R) all'altra dei motivi che hanno determinato tale impossibilità.

Inoltre, la risoluzione di diritto della Convenzione opera nel caso di:

- omessa sottoscrizione di idoneo contratto assicurativo da parte della SMS nel termine convenzionalmente individuato;
- violazione della normativa vigente in materia;
- compimento di azioni che impediscano lo svolgimento degli accertamenti e delle verifiche ex art. 7 Conv.

Per tutte le ipotesi di risoluzione la FMSI si riserva di agire per chiedere alla SMS il risarcimento di tutti i danni, anche di immagine, subiti.

#### **ART. 9 - Recesso o scioglimento.**

Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il diritto di recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata con avviso di ricevimento (A/R).

Una volta notificato, il recesso ha effetto immediato.

Il recesso unilaterale ovvero lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte della Convenzione già eseguita.

#### **ART. 10 - Controversie.**

Eventuali controversie circa l'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione saranno devolute ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri, i primi due dei quali saranno designati uno da ciascuna Parte, il terzo, con funzioni di Presidente, sarà scelto dai membri indicati dalle Parti.

In caso di mancato accordo provvederà alla nomina il Presidente del CONI su istanza della Parte più diligente.

Il Collegio avrà sede in Roma e deciderà inappellabilmente secondo diritto.

Il lodo arbitrale dovrà essere emesso entro 90 (novanta) giorni dalla nomina del Presidente e depositato entro 10 (dieci) giorni dalla sua sottoscrizione presso la Segreteria della FMSI, la quale ne darà tempestiva comunicazione alle Parti.

#### **ART. 11 - Trattamento dei dati personali.**

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, le parti prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse alla presente Convenzione, nonché per fini statistici.

#### **ART. 12 - Modifiche ed integrazioni**

Ogni modifica o integrazione della presente Convenzione o di singole clausole di essa nonché contestazione di violazioni o inadempimenti, ai sensi della medesima, sarà valida solo se effettuata per iscritto.

Roma, li

#### **FEDERAZIONE MEDICO SPORTIVA ITALIANA**

Il Presidente

Dr. Maurizio Casasco

**LA STRUTTURA IN MEDICINA DELLO SPORT** denominata " \_\_\_\_\_ "  
(La persona incaricata alla sottoscrizione)

\_\_\_\_\_